



Comune di Vercurago Provincia di Lecco

Regolamento per la disciplina delle sale da gioco

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 05/05/2011)

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento pag. 3
Articolo 2 – Principi generali pag. 3

Titolo II – Modalità e requisiti per l'apertura

- Articolo 3 – Domanda di nuova apertura o trasferimento pag. 3
Articolo 4 – Subingresso e modifiche pag. 4
Articolo 5 – Requisiti morali pag. 5
Articolo 6 – Caratteristiche dei locali pag. 5

Titolo III – Obblighi, limiti, divieti e sanzioni

- Articolo 7 – Ambiti esclusi, distanze minime e divieti pag. 6
Articolo 8 – Utilizzo degli apparecchi da parte di minori pag. 6
Articolo 9 – Doveri di informazione verso il pubblico pag. 7
Articolo 10 – Posizionamento e numero massimo degli apparecchi pag. 7
Articolo 11 – Orari pag. 8
Articolo 12 – Sanzioni pag. 8

Titolo IV – Disposizioni finali

- Articolo 13 – Norma di rinvio pag. 9
Articolo 14 – Norme transitorie pag. 9
Articolo 15 – Entrata in vigore pag. 9

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento comunale disciplina l'apertura, il trasferimento, il funzionamento, le modificazioni e la cessione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato semplicemente TULPS).

Articolo 2

Principi generali

1. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione si informano ai principi di semplificazione amministrativa e procedimentale.
2. Il Dirigente o Responsabile del Servizio competente rilascia l'autorizzazione di apertura di sale gioco ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo dell'Ente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le autorizzazioni sono, di norma, a tempo indeterminato e si riferiscono al titolare ed al locale in essa indicato.
4. L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore.
5. L'attività potrà rimanere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 99 del TULPS.

TITOLO II

MODALITA' E REQUISITI PER L'APERTURA

Articolo 3

Domanda di nuova apertura o trasferimento

1. Per l'apertura di una nuova sala gioco è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di sala gioco, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 19, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla disciplina di cui all'articolo 86 e seguenti del TULPS.
2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita domanda dichiarando:
 - a) i dati anagrafici del richiedente e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il possesso dei requisiti previsti dal TULPS da parte del titolare e dei soci;
 - c) l'ubicazione dei locali ed il titolo di detenzione dei medesimi;
 - d) l'insussistenza delle cause ostative di cui al presente regolamento;

- e) il numero e tipologia dei giochi che si intendono attivare e/o installare e i relativi riferimenti ai nulla osta rilasciati dall'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (AAMS);
- f) il rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.
3. Per il trasferimento dell'attività all'interno del territorio comunale il titolare dovrà produrre apposita domanda e dichiarare che i nuovi locali rispettano tutti i requisiti, le caratteristiche e le distanze previste dal presente regolamento con particolare riferimento agli articoli 6 e 7.
4. Alla domanda, di nuova apertura o di trasferimento dell'autorizzazione, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione di cui alla Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8 in ordine all'inizio dell'attività;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico e dal titolare o legale rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS;
 - c) copia conforme del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali;
 - d) dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata alla data di esecuzione dei lavori e/o verifica della funzionalità degli impianti esistenti, redatte ai sensi del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - e) certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa antincendi;
 - f) parere di agibilità rilasciata dalla commissione locale o provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, nei casi previsti dalla normativa;
 - g) relazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
 - h) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Articolo 4 *Subingresso e modifiche*

1. Il subingresso e le modifiche, compresa la cessazione dell'attività, sono soggette a semplice comunicazione da presentare al protocollo dell'Ente preferibilmente mediante l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta dagli uffici comunali competenti.
2. Qualora si intenda incrementare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale rappresentante, in caso di società, dovrà presentare un'apposita comunicazione, allegando, per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dichiarare la permanenza dei requisiti e dei limiti previsti dal presente regolamento con particolare riferimento agli articoli 6 e 7.

Articolo 5 *Requisiti morali*

1. Per poter presentare la domanda di nuova apertura di sala da gioco il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali, che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza;
- d) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- e) qualora ricorrano i presupposti provvedere o aver provveduto all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti;
- f) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g) non avere "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575" e successive modifiche (antimafia).

Articolo 6 *Caratteristiche dei locali*

1. La sede individuata per l'esercizio dell'attività deve:

- a) avere una superficie utile dei locali da adibire al solo gioco non inferiore a metri quadrati cinquanta (50), restando escluse dal computo gli spazi destinati a servizi igienici oppure ad ufficio, magazzino, disimpegno, ripostiglio o altro;
- b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- c) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, nonché in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
- d) essere dotata di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno accessibile ai diversamente abili;
- e) rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di condizionare il rilascio dell'autorizzazione a positive valutazioni in ordine:

- a) alla dotazione di adeguati parcheggi nel raggio di metri cinquanta (50) dall'esercizio;
- b) all'impatto viabilistico;
- c) ad eventuali problematiche di pubblica sicurezza.

TITOLO III
OBBLIGHI, LIMITI, DIVIETI E SANZIONI

Articolo 7

Ambiti esclusi, distanze minime e divieti

1. Non è ammessa l'apertura e il trasferimento di sale gioco, di qualsiasi dimensione ad una distanza inferiore a metri quattrocento (400) di raggio dall'ingresso, indipendentemente dalla loro appartenenza territoriale, di scuole di ogni ordine e grado, ovvero di oratori, luoghi di aggregazione per giovani, impianti sportivi, luoghi di culto, presidi ospedalieri e residenze sanitarie ed assistenziali.
2. Per le aperture di nuove sale gioco, o l'ampliamento delle esistenti, di dimensioni superiore a metri quadrati cento (100) di superficie utile dei locali adibiti al solo gioco, la distanza minima di cui al comma 1 è aumentata a metri cinquecento (500) di raggio.
3. Il rilascio di autorizzazioni per nuove sale gioco e il trasferimento di sede di quelle esistenti, potranno avvenire esclusivamente nel rispetto di una distanza minima di metri cinquecento (500) di raggio da altra sala gioco esistente.
4. Al fine della definizione della distanza minima oltre la quale potrà essere autorizzata l'installazione o l'ampliamento delle sale gioco, l'immobile in cui essa sarà collocata dovrà essere completamente all'esterno dell'area determinata dalla tracciatura del raggio.
5. Per gli esercizi di sala gioco, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico. Non è altresì consentito l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi. La somministrazione in aree private esterne all'esercizio (es. cortili privati) è consentita solo nel caso in cui dette aree non siano prospicienti a strade o altre aree pubbliche comunque nel rispetto della superficie massima da destinare all'attività di somministrazione.
6. E' fatto divieto per i titolari di sala gioco di pubblicizzare l'attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando i termini "casinò", "slot machine" o altri termini o immagini che richiama i giochi d'azzardo.
7. Gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.
8. La sala gioco non può altresì essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti regolarmente abitati, né essere collocata ad un piano diverso da quello terreno degli edifici di qualunque natura.

Articolo 8

Utilizzo degli apparecchi da parte di minori

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo:
 - a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - b) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) ai minori di anni 18, gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS.

Articolo 9
Doveri di informazione verso il pubblico

1. All'ingresso delle sale gioco deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco, la descrizione delle combinazioni vincenti, nonché la specifica autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma di Monopoli di Stato (AAMS).
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS, deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'articolo 110 comma 8 del TULPS.
4. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, i nulla osta dell'Amministrazione Autonoma di Monopoli di Stato (AAMS) nonché la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore di Lecco e vidimata dal Comune di Vercurago.
5. Le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana; è consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.
6. Agli ingressi ed all'interno dei locali della sala gioco devono essere apposti, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, locandine/manifesti che indichino il rischio di assuefazione, abuso e dipendenza patologica da gioco e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico.
7. Deve altresì essere esposto l'orario di apertura secondo quanto indicato al successivo articolo 11 e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di Legge o di Regolamento.

Articolo 10
Posizionamento e numero massimo degli apparecchi

1. Gli apparecchi o congegni previsti dall'articolo 110 comma 6 del TULPS, sono collocati in aree specificatamente dedicate e appositamente individuate nella planimetria di cui all'articolo 3.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala gioco.
3. Il numero massimo degli apparecchi o congegni previsti dall'articolo 110 comma 6 del TULPS è così stabilito:
 - a) 15 (quindici) per sale fino a 100 mq di superficie utile adibita al solo gioco;
 - b) 35 (trentacinque) per sale da 100 fino a 300 mq di superficie utile adibita al solo gioco;
 - c) 70 (settanta) per sale oltre i 300 mq di superficie utile adibita al solo gioco.

Articolo 11

Orari

1. Gli orari di esercizio delle sale gioco sono fissati come segue: apertura ore 11:00 e chiusura ore 24:00 con rispetto della chiusura di un giorno settimanale a scelta.
2. Gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS possono essere utilizzati dalle ore 13:00 alle ore 23:00. Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati. Dopo l'orario di chiusura, nelle sale giochi non è ammessa la presenza di persone diverse dal titolare o dai dipendenti.
3. Nel caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco potrà ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello previsto.
4. Il titolare è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e comunicato al Comune ed all'esposizione di un cartello rilasciato dal Comune stesso, ben visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

Articolo 12

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.
2. Le violazioni a quanto previsto nel presente Regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro venticinque (€ 25,00) ed un massimo di euro cinquecento (€ 500,00) a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'articolo 110 comma 9 del TULPS, è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la stessa autorizzazione è revocata.
4. Per le sanzioni amministrative relative agli articoli 7, 8, 10 e 11 del presente Regolamento, l'applicazione della misura ridotta delle sanzioni sarà quella stabilita nella misura fissata con successiva delibera della Giunta Comunale, in conformità all'articolo 16 comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis, della Legge 24 luglio 2008, n. 125.
5. In caso di accertamento di violazioni per il mancato rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 7 comma 1, o 2, o 3, o 8 del presente regolamento, consegue la chiusura immediata dell'attività, notificata con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio del Comune di Vercurago.
6. Nei casi di reiterazione della stessa violazione, di cui all'articolo 7 comma 7, all'articolo 8, all'articolo 10 ed all'articolo 11 comma 1, o 2, o 3, comporterà la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sette giorni consecutivi. In caso di adozione di provvedimento di sospensione in due anni consecutivi è disposta la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati.

Articolo 14
Norme transitorie

1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le domande eventualmente giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali e non ancora definite, saranno esaminate e decise applicando le disposizioni contenute in questo strumento regolamentare.

Articolo 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui vengono approvati.